REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

**Struttura Speciale di Supporto**
**"TUTELA DELLA SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO"**
Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/363521 - Fax. 0862/363518
Via Passo Lanciano, 75 - 65100 Pescara - Tel. 085/767.2515 - Fax 085/767.2516

**Il Datore Unico di Lavoro**

L'Aquila, **8 Aprile 2010**

Prot. **RA / 63152**

**Ai Sigg. Direttori delle Strutture della Giunta regionale**
**LORO SEDI**

**Ai Sigg. Responsabili delle Strutture Speciali di Supporto della Giunta regionale**
**LORO SEDI**

e p.c. **Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**
**LORO SEDI**

OGGETTO: ***Adempimenti per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (T.U. della sicurezza sul Lavoro).***
***Direttive per l'individuazione dei preposti e degli addetti alle squadre d'emergenza ai sensi degli artt. 18 e 19 del citato T.U. della sicurezza dei lavoratori.***
***Ulteriori elementi di valutazione.***

Facendo seguito alla precedente nota circolare avente analogo oggetto datata 10 febbraio 2010 prot. n. RA/26282 si ritiene doveroso fornire alle SS.LL. ulteriori elementi di valutazione emersi anche a seguito del dibattito avviato in occasione di un recente evento formativo sui contenuti del D.Lgs. n. 81 del 2008, in appresso per brevità denominato semplicemente T.U., realizzato in collaborazione con la struttura speciale di supporto Avvocatura Regionale - Ufficio Biblioteca con la partecipazione, in qualità di relatore, del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso Dott. Nicola D'Angelo.

Per quanto concerne il riparto di compiti e funzioni nella specifica materia l'art. 18 comma 1, del T.U. stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti ( in quanto tali, a prescindere, dunque da un'apposita delega degli obblighi antinfortunistici da parte del Datore di Lavoro).

A sua volta il successivo art. 19 contempla gli specifici obblighi dei Preposti.

L'art. 18, comma 1, così come l'art. 19, si preoccupano di circoscrivere gli obblighi di Dirigenti e Preposti nell'ambito delle loro " attribuzioni e competenze".

Mod. GRA.A01/05.2007/100.000/Brandolini (Sambuceto)

Si ritiene utile riportare qui di seguito per estratto una recente sentenza della Corte di Cassazione, ( Sez. IV, n. 37083 del 30 settembre 2008), che chiarisce che cosa si debba intendere con la parola " competenze": " Con l'espressione ' competenze ' il legislatore ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra : i datori di lavoro (sui quali grava precipuamente l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), i dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere".

Pertanto nel confermare i contenuti della precedente nota circolare del 10/02/2010 si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. innanzitutto in ordine alla precisa definizione della figura del preposto fornita direttamente dal Legislatore Statale all'art. 2 comma 1 lett. e) del T.U. che, per comodità di consultazione, si trascrive qui di seguito:

"**Preposto**" Persona che, in ragione delle **competenze** professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute , controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa . "

Preme far rilevare che tale definizione normativa trae origine da numerose sentenze della Giurisprudenza di merito e della Suprema Corte di Cassazione intervenute nella specifica materia antinfortunistica che riconoscono al preposto il fondamentale ruolo chiave di garante della sicurezza in relazione alla posizione di sovraordinazione gerarchica al medesimo conferita rispetto al restante personale.

Tale posizione di supremazia consente al preposto, quale anello di congiunzione tra i lavoratori ed il datore di lavoro, di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire e di svolgere quotidianamente, in quanto a costante contatto con i lavoratori, i compiti e le attribuzioni dettagliatamente elencati nell'art. 19 del citato Decreto Legislativo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che a fronte dei precisi obblighi in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che incombono sui preposti, penalmente sanzionati in caso di violazione dall'art. 56 del citato D.Lgs., sussiste il diritto degli stessi soggetti a ricevere un'informazione ed una formazione adeguate per l'espletamento dei relativi compiti ai sensi dell'art.15 comma 1 lett. 0) dello stesso Decreto Legislativo.

Mod. GRA.A01/05.2007/100.000/Brandolini (Sambuceto)

Nella stessa direzione l'art. 37, comma 7 , del più volte citato T.U. prevede che il preposto riceva dal datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti nella specifica materia.

Si assicura che questa struttura sta organizzando, in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila Cattedra di Medicina Legale del Lavoro , appositi corsi di formazione per dirigenti e preposti al fine di implementare la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro in ambito regionale e di fornire un qualificato supporto ai preposti individuati a cura di codeste Direzioni e Strutture Speciali di Supporto.

Pertanto alla luce delle considerazioni esposte nella precedente nota del 10 febbraio 2010 prot.n. RA/ 26282 e degli ulteriori elementi di valutazione sopra evidenziati si reputa opportuno che codeste Strutture provvedano ad individuare quali **preposti,** ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. e) e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008, i **responsabili degli Uffici titolari di posizioni organizzative e/o comunque personale di categoria non inferiore alla categoria "D".**

Viceversa le funzioni ed i compiti in materia di " Gestione delle Emergenze " finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio , di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato , di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza previsti dagli articoli 43, 44, 45 e 46 del T.U. potranno essere svolti indifferentemente da tutto il personale regionale, anche con qualifica dirigenziale, o in possesso delle categorie "A". "B","C" e "D" ,purchè fisicamente idoneo e adeguatamente formato ed addestrato a cura di questa struttura.

Inoltre si precisa che non occorrono particolari formalità per procedere all'identificazione del personale da investire dei compiti sopra esposti essendo sufficiente, a tal fine, una semplice comunicazione con cui si manifesta la volontà di affidare lo specifico incarico ai soggetti interessati, diretta anche a questa struttura per i successivi adempimenti di competenza.

Si consiglia di acquisire la preventiva intesa con lo stesso personale soprattutto al fine di favorire, per quanto possibile, gli orientamenti e/o le propensioni a svolgere, in relazione alle condizioni di salute ed alle attitudini individuali, un incarico, piuttosto che un altro.

Si prega infine di non confondere, ai fini dell'individuazione del personale da segnalare a questa struttura, le figure dei "**preposti** "con quelle degli addetti alle cd. "squadre d'emergenza " previsti dall'art. 18 comma 1 lett. b) e più precisamente dei " **lavoratori incaricati dell'attuazione**

Mod. GRA.A01/05.2007/100.000/Brandolini (Sambuceto)

**delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio , di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato , di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza** " in quanto, sulla scorta delle designazioni pervenute risultano spesso indicate impropriamente dizioni generiche, equivoche, contraddittorie o inesatte quali " responsabile della sicurezza ", " preposto di piano ", " preposto addetto all'emergenza", "preposto addetto alla rilevazione del divieto di fumo", "preposto addetto al primo soccorso", "preposto al salvataggio", "preposto alla verifica della salute".

Si ritiene utile precisare che le comunicazioni e/o le designazioni eventualmente già effettuate a cura di codeste Direzioni e o Strutture speciali di supporto per le finalità connesse alla erogazione di compensi incentivanti la produttività secondo la disciplina della vigente contrattazione decentrata integrativa operano su un piano completamente distinto da quello che interessa questa struttura, in considerazione del fatto che il personale incaricato dei compiti sopra descritti, preindividuato a cura delle Strutture in indirizzo, formalmente nominato dal sottoscritto Datore Unico di Lavoro, una volta formato ed addestrato, farà parte integrante dell'organizzazione preposta a garantire, presso tutte le Sedi di servizio della Giunta regionale d'Abruzzo, l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio , di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato , di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza previsti dagli articoli 43, 44, 45 e 46 del citato T.U.

Per quanto sopra esposto si coglie l'occasione per segnalare alla competente Direzione Risorse Umane e Strumentali, l'esigenza di provvedere all'aggiornamento dei dati del c.c.d.i per la parte concernente i riferimenti normativi per i beneficiari dei relativi compensi a fronte dell'espletamento degli incarichi per particolari responsabilità connessi alla gestione dell'emergenza, mediante l' indicazione della nuova fonte normativa del D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. in sostituzione dell'abrogato D. Lgs. n. 626 / 1994.

Da ultimo si fa presente che questa struttura è a completa disposizione per fornire alle Direzioni e strutture in indirizzo eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

DATORE UNICO DI LAVORO
della GIUNTA REGIONALE
**(Dott. Fausto Fanti)**